

nanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 285/2015, che viene al medesimo intestata fino al 30 settembre 2018. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5, residuo delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente della UOA protezione civile della Regione Calabria di cui al comma 2, può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente della UOA protezione civile della Regione Calabria di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A08393

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 15 novembre 2016.

Individuazione dei Comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 3).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;



Richiamato, in particolare, l'art. 1 del decreto-legge da ultimo citato, il quale prevede che, fermi restando i poteri di ordinanza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, il Commissario straordinario, sulla base delle segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016, al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dal medesimo decreto-legge n. 205 del 2016, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati, indicando inoltre i Comuni ai quali, tenuto conto dell'impatto dei danni riscontrati sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, si estendono tutte le disposizioni del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV del medesimo decreto-legge, occorrerà far riferimento al singolo soggetto danneggiato;

Richiamato altresì l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede che per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Viste le note del Presidente della Regione Abruzzo di date 9, 12 e 14 novembre 2016, del Presidente della Regione Lazio di date 9, 11, 12, 14 e 15 novembre 2016, del Presidente della Regione Marche di date 9, 12 e 15 novembre 2016 e del Presidente della Regione Umbria di date 10, 12 e 14 novembre 2016, con le quali:

sono stati segnalati gli ulteriori Comuni, non compresi nell'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che hanno subito consistenti danni per effetto dei nuovi eventi sismici;

è stato precisato, con indicazione di dati puntuali, l'impatto dei nuovi eventi sismici sul tessuto economico-sociale interessato, anche in correlazione col precedente evento sismico del 24 agosto 2016, nonché sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche dei relativi territori;

sono stati pertanto indicati, in coerenza con le suddette risultanze, i Comuni ai quali applicare integralmente le misure di cui al decreto-legge n. 189 del

2016 e quelli nei quali, limitatamente alle misure di cui al titolo IV del medesimo decreto-legge, occorrerà far riferimento ai singoli soggetti danneggiati;

Ritenuta la necessità di rendere immediatamente operative le misure di cui ai decreti-legge n. 189 e n. 205 del 2016, fermi restando gli approfondimenti che potranno pervenire dalle Regioni, e quindi di dover approvare, in fase di prima applicazione delle misure in questione, l'elenco aggiuntivo di seguito riportato, con le necessarie specificazioni in ordine all'estensione dell'applicazione delle misure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, in particolare, che l'individuazione dei Comuni di seguito elencati si appalesa motivata alla luce della comprovata gravità dei danni subiti dal patrimonio edilizio pubblico e privato, del numero di soggetti sfollati in rapporto alla popolazione complessiva e del connesso pregiudizio alle attività economiche ivi esistenti, in modo da rendere del tutto condivisibile la valutazione dei Presidenti delle Regioni per cui l'impatto dei più recenti eventi sismici, interagendo con gli effetti dell'evento del 24 agosto 2016, ha determinato un'ulteriore compromissione del tessuto socio-economico esteso alle aree di riferimento complessivamente intese;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:


1. di individuare come segue, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, l'elenco aggiuntivo all'allegato 1 dei Comuni interessati dagli eventi sismici successivi al 24 agosto:

Regione Abruzzo:

1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;

Regione Lazio:

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);



Regione Marche:

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto Desi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);

58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC);

Regione Umbria:

69. Spoleto (PG).

2. di prevedere che, salvo quanto stabilito al successivo punto 3, ai predetti Comuni si applichino la disciplina e le misure previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nonché le disposizioni del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205;

3. di prevedere che, limitatamente ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Presidenti delle Regioni interessate, le misure di sostegno al reddito dei lavoratori e in materia fiscale e contributiva di cui al titolo IV del decreto-legge n. 189 del 2016 siano riconosciute esclusivamente in favore dei soggetti danneggiati che comprovino il danno subito mediante adeguata documentazione;

4. di precisare che resta ferma, per i Comuni non compresi nell'elenco di cui al precedente punto 1, l'applicabilità dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

La presente ordinanza è trasmessa al Consiglio dei ministri per l'approvazione dell'elenco di cui al punto 1 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e la successiva trasmissione alle Camere, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito Internet del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 39 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Roma, 15 novembre 2016

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 3128

16A08472

